

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole:«all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia»sono sostituite dalle seguenti:«all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)»>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 11 dell'articolo 7 del DPRReg 0277/Pres./2004 è abrogato.

Art. 3

(Modifica all'articolo 11 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:
<<1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con decreto del direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, sentito il Direttore generale; la relativa proposta è formulata dal direttore centrale o di ente regionale competente.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 16 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 3 dell'articolo 16 del DPRReg 0277/Pres./2004, è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 19 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) del comma 4, le parole:«Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti:«direzione centrale competente in materia di funzione pubblica»;
- b) alla lettera k) del comma 4, le parole:«Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti:«direzione centrale competente in materia di funzione pubblica».

Art. 6

(Modifica all'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del DPRReg 0277/Pres./2004 le parole:«nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali» sono soppresse.

Art. 7

(Modifica all'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 26 del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole:«Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti:«direttore centrale competente in materia di funzione pubblica».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 27 del DPRReg 0277/Pres./2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto:

- a) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che lo ha conferito;
- b) nel caso degli incarichi di Direttore generale e direttore centrale, al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e della Giunta regionale che hanno conferito gli incarichi.»;
- b) il comma 3 bis è abrogato.

Art. 9

(Modifica all'articolo 30 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 30, del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole:«<<sentito l'Organismo indipendente di valutazione>>» sono soppresse.

Art. 10

(Modifica all'articolo 37 del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Il primo periodo, del comma 2, dell'articolo 37, del DPRReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<<Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il Direttore generale, dal direttore centrale competente nonché, nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori. >>.

Art. 11

(Modifiche all'allegato C del DPRReg 0277/Pres./2004)

1. Al punto 1. dell'Allegato C del DPRReg 0277/Pres./2004, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 5 è soppeso;
 - b) il primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<Ai sensi dell'art.il contratto è risolto di diritto:

- a) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che lo ha conferito;
- c) nel caso degli incarichi di Direttore generale e direttore centrale, al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e della Giunta regionale che hanno conferito gli incarichi.>>;
- c) al quarto comma dell'articolo 7, le parole:«<<Nei casi di cui alle>>» sono sostituite dalle seguenti:«<<Nei casi di cui al terzo comma,>>».

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2018.

VISTO: IL PRESIDENTE